

Giunta Regionale Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile

Data: 8 MAG. 2007

Protocollo: Q1.2007. 00 3775

Comune di Idro Via San Michele, 81 25074 Brescia

Comunità Montana di Valle Sabbia Via Riverberi, 2 25078 Nozza di Vestone (BS)

Enel Produzione s.p.a. Via Grazzine, 29 25158 Brescia

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Via C. Colombo, 44 00147 Roma

Soprintendenza per i beni Ambientali ed Architettonici – Brescia Via Calini, 26 – 25121 Brescia

Registro Italiano Dighe Ufficio di Milano Via Cordusio, 4 – 20123 Milano

Provincia di Brescia Settore Ambiente Via Milano, 13 25126 Brescia

Provincia di Brescia Settore Protezione Civile Via Musel, 29 25121 Brescia

ARPA Lombardia Dipartimento di Brescia Via Cantore, 20 25128 Brescia

Regione Lombardia Sede Territoriale di Brescia SEDE

Corpo Forestale dello Stato Coordinamento di Brescia Via Donatello, 202

25100 Brescia

e p.c.

Provincia Autonoma di Trento Dipartimento Urbanistica ed Ambiente Via J. Aconcio. 5 38100 Trento

Provincia Autonoma di Trento Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche Via Zambra, 45 38100 Trento

Autorità di Bacino del Fiume Po Via Garibaldi, 75 43100 Parma

OGGETTO:

Progetto di un'opera di sbarramento fisso all'interno dell'opera di presa a lago dell'impianto idroelettrico "Carpeneda" in concessione a Enel Produzione s.p.a. Ente proponente: Comunità Montana di Valle Sabbia

Con nota in data 29/03/2007, prot. 1623 il Comune di Idro ha indetto una conferenza di servizi definita come "decisoria" per il giorno 27/04/2007 per l'esame del progetto in oggetto indicato.

Con nota in data 19/04/2007, prot. 1977 il Comune di Idro ha trasmesso agli enti invitati alla conferenza una copia del progetto oggetto della conferenza prevista per il 27/04. Il Progetto viene definito come "progetto di massima", riporta la data del 18/04/2007 e risulta redatto per conto della Comunità Montana di Valle Sabbia dal prof. ing. Alessando Muraca. Gli elaborati costituenti il progetto sono: n. 1 "Relazione tecnica" e n. 1 tavola "tav. 1" con pianta, sezione e prospetto in scala 1:200 dei manufatti.

La documentazione progettuale di cui trattasi è stata acquisita al protocollo regionale in data 23/04/2007, prot. Q1.2007.0008827.

Con nota in data 26/04/2007, prot. Q1.2007.0009021 la scrivente ha richiesto al Comune di Idro, ai sensi dell'art. 14 ter, c. 2 della legge 241/1990, il differimento della convocazione della conferenza di servizi in relazione alla tardiva trasmissione degli elaborati progettuali.

Agli atti della scrivente non risultano ad oggi pervenute comunicazioni relative all'accoglimento del differimento della Conferenza di Servizi, nè se la medesima si sia regolarmente tenuta e con quali partecipanti.

Ciò premesso si procede ad una valutazione del progetto presentato.

L'opera proposta dalla Comunità Montana consiste nella realizzazione, all'interno dell'esistente canale di derivazione a lago dell'impianto idroelettrico "Carpeneda" in concessione ad Enel Produzione s.p.a., di uno sbarramento fisso in cis costituito da una briglia-soglia tracimabile con ciglio di sfioro posta a quota 367,50 m s.l.m. Il fondo dell'attuale canale a sezione trapezia è posto

a quota 360,10 m s.l.m. L'opera pertanto determinerebbe, con quote del lago al di sotto del ciglio di sfioro della briglia-soglia in progetto, un invaso a tergo della medesima di 7,40 m di rispetto alla restante parte del canale Enel, corrispondente ad un invaso di oltre 70 milioni di mc.

L'intervento sarebbe completamente realizzato all'interno del canale attualmente in concessione ad Enel Produzione s.p.a. Il manufatto ove realizzare l'Intervento non è ne in proprietà nè nelle disponibilità della Comunità Montana, soggetto proponente. Il canale di derivazione è attualmente nella piena disponibilità del concessionario ed è uno degli elementi costituitvi del progetto della concessione rilasciata ai sensi del r.d. 11/12/1933, n. 1775 e trattasi di opera di pubblica utilità ope legis.

Lo scopo dell'Intervento proposto consisterebbe, così come testualmente riportato nella "relazione tecnica" del progetto di massima, nella realizzazione di un manufatto che "consenta l'afflusso dell'acqua nel canale Enel solo al raggiungimento di una quota idrometrica che garantisca il rilascio del deflusso minimo vitale dallo scarico superficiale".

Il progetto tuttavia contiene una serie di considerazioni e valutazioni sul deflusso minimo vitale

(DMV) non pienamente aderenti al quadro normativo e regolamentare vigente.

Corre infatti precisare che in ordine all'applicazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV) all'impianto idroelettrico in argomento la pianificazione regionale vigente e cogente di riferimento è il "Piano di Gestione del Bacino idrografico della Regione Lombardia" previsto all'art. 45, c. 1 della I.r. 26/2003 costituito dall'Atto di Indirizzi e Coordinamento approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. VII/1048 del 28/07/2004 e dal Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) della Lombardia definitivamente approvato con d.g.r. VIII/2244 del 29/03/2006. Il PTUA sostituisce, per la Lombardia, il Piano di Tutela delle Acque di cui all'art. 44 del d.lgs 152/1999 e costituisce pertanto Piano stralcio di settore del Piano di Bacino al sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 6-ter della legge 183/1989.

La deliberazione 7/2002 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Flume Po, non è pertanto lo strumento operativo cogente al fini della determinazione dei valori del DMV in Lombardia ma costituisce una direttiva a cui le varie le regioni del bacino padano si sono attenute nell'elaborazione dei rispettivi Piani di Tutela delle Acque (Il PTUA della Lombardia), su cui poi l'Autorità di bacino ha espresso il proprio parere.

Nel caso di specie, è quindi il PTUA della Lombardia, approvato in via definitiva lo scorso 29 marzo

2006, lo strumento planificatorio di riferimento in materia di usi e tutela delle acque.

Sulla base delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PTUA (art. 34) per le derivazioni con concessione in atto, qual è l'impianto in oggetto, è previsto che la componente idrologica del DMV sia imposta dall'autorità concedente entro il 31/12/2008. Ne consegue che fino alla predetta data per le derivazioni d'acqua concesse ed in atto non vige l'obbligo di rilascio. La predetta disciplina entrerà in vigore entro la citata scadenza anche per l'impianto in oggetto con le medesime modalità di tutte le altre derivazioni d'acqua pubblica superficiali ubicate nel territorio regionale.

Per la quantificazione del DMV del fiume Chiese alla sezione di Idro, nonché a tutte le sezioni di derivazione del Chiese e degli altri fiumi in Lombardia, si dovrà pertanto fare riferimento unicamente ai contenuti ed alle metodologie dell'allegato 2 alle relazione generale del PTUA.

Ciò premesso, il manufatto in questione, se realizzato, limiterebbe l'esercizio della derivazione via via che il livello dei lago si abbassa e si approssima alla quota 367,50 m s.l.m. impedendolo del tutto a quote inferiori alla quota di sfioro di detta briglia-soglia.

Tuttavia l'intervento proposto parte dalla errata considerazione e da un eccesso di applicazione del DMV in quanto per garantire il deflusso minimo vitale (DMV) dal lago d'Idro al fiume Chiese alla sezione di Idro si ritiene occorra limitare "fisicamente" la derivazione dell'Enel mediante il canale in

loc. Lemprato, impedendola del tutto mediante appositi manufatti al di sotto di una quota prefissata.

Il rispetto del DMV dal lago d'Idro in Chiese, invece, non preclude o limita aprioristicamente la derivazione idroelettrica; il DMV deve solamente essere garantito alla sezione di riferimento del corso d'acqua (nel caso in esame alla sezione della traversa di Idro) indipendentemente dalle modalità di esercizio della centrale idroelettrica la quale pertanto, una volta soddisfatto dal lago il DMV in Chiese, deve essere libera nel limiti delle concessioni, del vigente regolamento 21 marzo 2002 e delle attuali disposizioni del Commissario Regolatore Regionale, di derivare la massima portata anche con il lago a quota di 367,50 m s.l.m.

Occorre infatti rammentare che il lago d'Idro, peraltro non dissimilmente da tutti gli altri laghi lombardi regolati, "lavora" all'interno della fascia di regolazione come appunto "serbatoio di regolazione" intermedio rispetto agli invasi dell'alto Chiese e dei quali subisce l'afflusso e la

regolazione mediante gli scarichi in produzione elettrica dalle soprastanti centrali.

Inoltre l'opera in progetto, come peraltro dichiarato nel progetto medesimo, limita il deflusso delle acque nella centrale fino al raggiungimento delle quota di 368,18 m s.l.m. costituendo una parziale limitazione della capacità di scarico del lago d'Idro in caso di piena. Ne consegue che al fini delle competenze e delle responsabilità in materia Protezione Civile l'opera in questione modifica in senso negativo per la sicurezza delle popolazioni rivierasche del lago gli scenari di rischio previsti nel Piano Stralcio del Piano di Emergenza Provinciale appena approvato lo scorso 30/03/2007 dalla Provincia di Brescia e al quale le amministrazioni comunali dei comuni rivieraschi del lago e del fiume sono tenute a conformare i propri strumenti di planificazione di emergenza. Ne consegue che ciò potrebbe comportare la revoca della parziale rimozione della limitazione di invaso disposta in data 04/04/2007 dal Registro Italiano Dighe con nota prot. RID/UPM/0676/07 che ha consentito di elevare il livello di massima regolazione a quota 368,50 m s.l.m. rispetto al precedente livello a quota 367,00 m s.l.m. vigente dal 2003.

Alla luce delle suesposte considerazioni la realizzazione dell'opera proposta, eccedendo nei termini e nelle modalità l'imposizione del DMV, costituirebbe nei caso in esame una parziale sottensione dell'impianto idroelettrico concesso ed esercito legittimamente dal concessionario in forza degli atti di concessione scadenti ope legis al 2029.

Con riferimento a quanto sopra, come peraltro già comunicato a codesto Comune ed alla Comunità Montana con nota in data 13/03/2007, prot. Q1.2007.0005649, si fa presente che in via generale qual'ora si intendano attuare modificazioni alle opere di presa, derivazione, utilizzo e scarico delle acque di una concessione in atto nonché imporre limitazioni all'esercizio di utenze di acqua pubblica legittimamente concesse, dovrà essere previsto un idoneo indennizzo economico in favore del concessionario in relazione alla limitazione prodotta alla concessione in essere (art. 48 del T.U. 1775/1933); a tal riguardo si ribadisce altresì che l'Impianto idroelettrico in oggetto risulta essere un'opera dichiarata di pubblica utilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e che la norma prevede la possibilità di imporre adattamenti o modifiche senza Indennizzi unicamente se ritenuti necessari dall'autorità militare (art. 41 del T.U. 1775/1933).

In ogni caso sulla base dell'articolazione di competenze in materia di gestione del demanio idrico, usi delle acque e polizia delle acque con riferimento all'applicazione del r.d. 1775/1933 vigenti in Lombardia, non spetta alla Comunità Montana nè al Comuni disporre di provvedimenti amministrativi relativi all'uso delle acque pubbliche e/o limitativi delle concessioni di derivazione d'acqua; competenza questa che spetta alla Regione in via generale e alla Provincia limitatamente alle piccole derivazioni. Pertanto alla luce della vigente normativa spetta unicamente alla Regione Lombardia l'approvazione e l'imposizione del DMV per le grandi derivazioni d'acqua qual è il caso di specie.

Ciò premesso e considerato che:

- ogni modifica agli elementi costitutivi delle opere e dei manufatti relativi alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica deve essere autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (T.U. 1775/1933 e del R.R. n. 2/2006) dall'autorità concedente, nella fattispecie, da Regione Lombardia per tramite della Sede Territoriale di Brescia (a cui peraltro non risulta essere stato neppure trasmesso il progetto);
- l'intervento proposto dalla Comunità Montana è carente in motivazioni ed eccede le disposizioni nazionali e regionali in materia di DMV in quanto pone limitazioni non dovute dalla norma di legge a carico di un'opera pubblica legittimamente concessa ed esercita dall'operatore in modo del tutto conforme a quanto concesso per il quale non risultano a suo carico censure in relazione ad attività difformi o contrarie da quanto autorizzato;
- il progetto presentato definito come "di massima" non è conforme alle disposizioni legislative in materia di Lavori Pubblici, vedi art. 93, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", che prevede tre livelli di progettazione: preliminare, definitiva ed esecutiva. L'elaborato trasmesso è carente per quanto attiene i livelli di approfondimento progettuale previsti, al minimo per i progetti "preliminari" (cfr. art. 93, comma 3, D.Lgs. 163/06 " Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa" e D.P.R. 554/1999 artt 18-24 "sezione seconda: progetto preliminare");
- ai sensi del predetto D.P.R. 554/1999, art. 9 (pubblicità degli atti della conferenza dei servizi)
 "Della convocazione della conferenza dei servizi è data pubblicità, almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della stessa, mediante comunicazione, con contestuale allegazione del progetto, da effettuarsi all'Albo pretorio del comune ovvero, nel caso di amministrazioni aggiudicatrici diverse dal comune, utilizzando forme equivalenti di pubblicità. Con le stesse modalità di cui sopra e per i dieci giorni successivi alla data di conclusione dei lavori della conferenza dei servizi viene data pubblicità alle determinazioni assunte in quella sede con il relativo verbale.";
- ai sensi della legge 241/1990, la conferenza dei servizi decisoria necessita almeno di un livello progettuale "definitivo" e comunque completo per quanto riguarda gli elaborati eventualmente necessari all'acquisizione delle autorizzazioni ambientali, ivi compresa la Verifica ovvero la Valutazione di Impatto Ambientale, corredata dalla Valutazione d'incidenza relativa ai Siti di Importanza Comunitaria, qualora necessaria. Nel progetto proposto inoltre non viene Indicato alcun quadro economico relativo al costo delle opere previste nè viene stimato l'indennizzo che il soggetto proponente l'intervento dovrà riconoscere al legittimo concessionario per la limitazione della concessione provocata dalla soglia prevista;
- nel caso in esame, trattandosi di opera di presa connessa ad uno sbarramento che determina un invaso superiore a 1.000.000 di m³ risulta necessario acquisire l'assenso sul progetto medesimo del Registro Italiano Dighe al sensi della legge 584/1994, il quale sugli elaborati progettuali in questione si è espresso in senso negativo con nota in data 20/04/2007 prot. RID/UPM/0768/07;

- la I.r. 12 dicembre 2003 n. 26, "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.
 Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse
 idriche";
- Il Regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26".
- il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici";
- il r.d. 14 agosto 1920, n. 1285, "Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche";

Formula, anche a nome della Sede Territoriale di Brescia della Regione Lombardia, parere negativo per quanto di competenza dell'amministrazione regionale al progetto in esame.

Il Direttore Generale

Reffaele Tiscar